



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

**Visita alla Casa di reclusione di Padova**

**Allegato 3**

La sera del 15 ottobre 2020 è stata effettuata all'interno dell'Istituto di Padova una 'ispezione' dei locali della pasticceria della Cooperativa WorkCrossing-Giotto. Il fatto è avvenuto quando i lavori non erano in corso, e quindi i locali erano vuoti, e senza avvisare alcuno della Cooperativa affinché potesse assistere all'ispezione. Il fatto è emerso solo perché i lavoratori detenuti della Cooperativa, il giorno successivo, alla ripresa del lavoro hanno trovato oggetti e generi alimentari spostati, gli abiti da lavoro sparsi alla rinfusa, i rifiuti rovesciati per terra.

Tale episodio preoccupa il Garante nazionale per le modalità con cui si è svolto: senza la doverosa informazione degli affidatari dei locali, tantomeno la loro presenza all'operazione, senza la regolare autorizzazione della Direzione e la conseguente reportistica. La mancanza di una procedura regolare rischia di configurare tale episodio come una attività impropria, simile a una forma di 'perquisizione' esclusa dal nostro ordinamento e da ogni accordo di affidamento dei locali.

In particolare, le uniche tracce documentali esistenti sono le due lettere del Direttore di risposta alle richieste di spiegazione da parte delle Cooperative coinvolte e una cosiddetta relazione di servizio della Vicecomandante, priva di data e di protocollo, che il Garante ha ottenuto solo dopo molte insistenze. Nelle due lettere si fa riferimento a una «disposizione del Comandante di reparto unitamente alla Vicecomandante», disposizione che non esiste, mentre la Vicecomandante nella sua 'relazione' usa l'espressione «come concordato con il Comandante di Reparto». Ma anche di questo *accordo* non esiste traccia. Né è disponibile un Rapporto sul controllo effettuato.

Riguardo alle motivazioni, le indicazioni emerse sono risultate contraddittorie: per il Direttore e il Comandante, l'episodio scaturiva dal ritrovamento nei bagni antistanti la pasticceria di alcuni oggetti non consentiti; per la Vicecomandante, sentita successivamente, l'episodio da questi ultimi citato non aveva alcuna rilevanza e oltretutto era avvenuto indietro nel tempo<sup>1</sup>. Successivamente, è stato quindi presentato alla delegazione del Garante nazionale come un «controllo ordinario», trattandosi di ambienti dell'Istituto dati in comodato d'uso e quindi sottoposti alle misure di controllo generale.

---

<sup>1</sup> Nell'applicativo Eventi critici del Dap non risultano, infatti, rinvenimenti di oggetti nei bagni del capannone delle lavorazioni nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Motivazione quest'ultima che non può essere accolta. Infatti, nella corrispondenza intercorsa la Direzione fa riferimento ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 della Convenzione stipulata con le Cooperative; commi che rispettivamente recitano: «1. Il personale della Casa di reclusione di Padova potrà accedere liberamente nei locali affidati alla Cooperativa contraente ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari [...]. 3. La direzione avrà cura, per quanto possibile, di non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività lavorative [...]». La citazione incompleta del comma 1 (che tralascia il riferimento a «quanto previsto dalle norme dell'ordinamento») dimentica il comma 2 che così recita: «In occasione delle indagini e dei controlli di cui sopra, i responsabili della Cooperativa e il personale civile dovranno attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore e dal Comandante di reparto e fornire la massima collaborazione». Ovviamente, per attenersi alle disposizioni occorre che le disposizioni ci siano e che siano rese note e per collaborare occorre essere informati. Ma le disposizioni non c'erano e nessuno ha informato i responsabili delle Cooperative. Né prima, né durante, né successivamente.

Il fatto che tali operazioni si siano svolte fuori dall'orario di lavoro per non intralciare le attività produttive, come previsto dalla stessa Convenzione, non può certamente essere usato come motivo per non informare i diretti interessati, consentendo loro di assistere all'ispezione.

La delegazione del Garante nazionale è stata poi colpita da un altro passaggio della lettera inviata dal Direttore al Presidente della Cooperativa Giotto, quando, nel riferirsi all'esposto da quest'ultimo presentato alla Procura della Repubblica, scrive: «[...] ancora peggio appare prospettare fattispecie di reato con segnalazione alla locale Procura, avendo il personale di polizia penitenziaria espletato il proprio lavoro nel rispetto della convenzione e con grande professionalità». Il Garante nazionale, al contrario, ritiene che il riferirsi alla Procura della Repubblica sia un attivo supporto a dirimere controversie altrimenti irrisolte che possono costituire difficoltà di direzione da un lato, di gestione della propria attività imprenditoriale in un contesto così problematico, quale è il carcere, dall'altro.

La mancanza di chiarezza, in assenza di una disposizione scritta non appare accettabile al Garante che ribadisce la propria preoccupazione per quanto accaduto.

Vale la pena osservare che, casualmente, la visita del Garante è avvenuta proprio nel giorno in cui la Corte costituzionale si pronunciava seppure in contesto diverso, circa le stringenti regole a cui deve attenersi ogni perquisizione<sup>2</sup>. Nessuna esclusa, propria o impropria che sia.

---

<sup>2</sup> Sentenza n. 252 del 26 novembre 2020, con cui la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 3, del Dpr 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate.